COMUNE DI SCANDICCI

PROVINCIA DI FIRENZE

PROGETTO UNITARIO

ai sensi dell'art. 21 - L.R. 65/2014

Area di Riqualificazione RQ08b

Via dello Stagnaccio Basso

Р	K	JG	Ŀ	11	O:

Arch. Daniele Nocentini

COLLABORATORE:

Geom. Fabrizio Bertini

PROPRIETA':

Sig.ra i nata a in t	.,	, residente
Sig.ra nata a in	- , C.F.	, residente
Sig. ra nata ≀ in	, C.F.	residente
Sig.	, nato a , residente	I, C.F.
Sig.	nato a residente in	. C.F.

COMUNE DI SCANDICCI

Città Metropolitana di Firenze

PROGETTO UNITARIO RELATIVO ALL'AREA RQ 08b - SAN COLOMBANO / RIQUALIFICAZIONE DI AREA CON STALLE PER CAVALLI

Schema di convenzione

Repubblica Italiana

Dina com	nnoe questo giornodel mese disenza l'assistenza dei testimoni per avervi i nparenti espressamente e concordemente rinunciato col mio consenso, sono personalmente nparsi:
; ; ;	il Sig
e i S	Sigg.ri (di seguito denominati "Soggetti Attuatori"):
	Sig.ra, nata a, il, domiciliata in, CF , la quale interviene al presente atto nella sua qualità di proprietaria di una parte dei beni compresi entro l'Area di Riqualificazione;
	Sig.ra, nata a, il, domiciliata in, CF, La quale interviene al presente atto nella sua qualità di proprietaria di una parte dei beni compresi entro l'Area di Riqualificazione;
. (Sig, nato a, il, il, domiciliato in, c., c., c., c., c., c., c., c.,
. (Sig, nato a, il, il, domiciliato in, CF, domiciliato in ella sua qualità di proprietario di una parte dei beni compresi entro l'Area di Riqualificazione;
	Sig.ra, nata a, il, domiciliata in, CF, CF, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di proprietaria di una parte dei beni compresi entro l'Area di Riqualificazione;
,	Sig.ra, nata a, il, domiciliata in, CF, La quale interviene al presente atto nella sua qualità di proprietaria di una parte dei beni compresi entro l'Area di Riqualificazione;
	ti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io

PREMESSO:

- che il vigente Piano Operativo del Comune di Scandicci approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 10/04/19 - prevede l'Area di Riqualificazione RQ08b "San Colombano/Riqualificazione di area con stalle per cavalli", da attuarsi previa approvazione di Progetto Unitario di iniziativa privata;
- che tale previsione è finalizzata al superamento dell'attuale stato di degrado urbanistico dell'area, attraverso la demolizione dei manufatti esistenti e la realizzazione di un intervento di completamento ad uso residenziale correttamente inserito nel contesto di riferimento;
- che la disciplina contenuta nella scheda normativa e di indirizzo progettuale relativa alla detta Area di Riqualificazione condiziona la realizzazione degli interventi di interesse privato:
 - alla cessione gratuita all'Amministrazione Comunale:
 - → delle porzioni di terreno di proprietà destinate dal Piano Operativo a viabilità pubblica di previsione;
 - del lotto di mq 2.000 circa ricompreso all'interno del perimetro dell'area di riqualificazione, destinato a parcheggio pubblico con verde di corredo (accessibile dalla viabilità pubblica di cui sopra);
 - alla eventuale realizzazione, previo accordo con l'Amministrazione comunale, delle seguenti opere di urbanizzazione:
 - realizzazione del tratto di viabilità pubblica sopra specificato, completo di marciapiedi, illuminazione pubblica, reti di drenaggio e raccolta delle acque meteoriche e/o fognarie;
 - realizzazione di parcheggi pubblici con verde di corredo;
 - recupero della strada vicinale di collegamento tra Via dello Stagnaccio Basso e Via degli Stagnacci, da destinarsi a percorso pedo-ciclabile.
- che i proprietari del complesso edilizio di cui trattasi hanno presentato una proposta di Progetto Unitario, pervenuta al Comune in data 7.06.2017 prot. 27271, e successive modifiche e integrazioni, che prevede:
 - la realizzazione di due edifici a destinazione residenziale di Volume massimo complessivo pari a circa 3.023 mc;
 - la realizzazione di opere urbanizzazione, quali:
 - parcheggio pubblico di circamg;
 - sistemazione area a verde:
 - tratto di sede stradale;

•	che ta	le proposta	è stata	oggetto	di parere	favorevo l e	della	Commissione	Urbanistica	(seduta
	n°	_in data	_);							

•	che con deliberazione C.C. n.	del	. è stato approva	ato il Progetto	Unitario	di cui
	trattasi e lo schema della prese	ente convenzione;				

Tutto ciò premesso, ed assunte le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina i reciproci rapporti ed obblighi fra il Comune di Scandicci e i Soggetti Attuatori, per la realizzazione degli interventi previsti nell'Area di Riqualificazione RQ 08b "San Colombano/Riqualificazione di area con stalle per cavalli", nonché il regime giuridico dei suoli interessati dalla realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione.

Art. 2 - Modalità di attuazione dell'intervento

Il Progetto Unitario oggetto di convenzionamento prevede la realizzazione di:

- opere di interesse privato consistenti nella demolizione dei manufatti esistenti e nella costruzione in un complesso edilizio a destinazione residenziale composto da 2 edifici organizzati su 3 livelli, di volume complessivo pari a circa 3.023 mc;
- opere urbanizzazione interne all'Area di Riqualificazione, quali:
 - parcheggio pubblico di circamq;
 - > sistemazione area a verde
- la realizzazione di opere urbanizzazione esterne all'Area di Rigualificazione, quali:
 - > tratto di sede stradale:

Le opere di urbanizzazione, funzionalmente correlate all'intervento di riqualificazione, dovranno essere realizzate, in conformità ai relativi progetti di dettaglio messi a punto secondo le indicazioni formulate dal competente Settore Servizi Tecnici e Lavori Pubblici, a cura e spese dei Soggetti Attuatori, contestualmente alle opere di interesse privato previste nel Progetto Unitario.

L'esecuzione di tali opere da parte dei Soggetti Attuatori comporterà lo scomputo del relativo costo dagli oneri di urbanizzazione dagli stessi dovuti.

Ove gli oneri di urbanizzazione dovuti per la realizzazione dell'intervento risultassero superiori all'importo stimato delle opere di urbanizzazione, i Soggetti Attuatori dovranno corrispondere al momento del ritiro del permesso di costruire la relativa differenza a conguaglio, fatta salva la possibilità per i medesimi Attuatori di richiederne la restituzione totale o parziale nel caso in cui, a consuntivo, le opere dagli stessi realizzate risultino di ammontare superiore rispetto a quello stimato.

Ove il valore delle opere di urbanizzazione, risultante dalla contabilità definitiva a seguito di certificato di collaudo, sia superiore all'importo degli oneri di urbanizzazione dovuti, i Soggetti Attuatori non saranno beneficiari di alcun risarcimento per la quota eccedente gli oneri di urbanizzazione dovuti. Qualora invece si verifichi il contrario i Soggetti Attuatori dovranno, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, provvedere ad un conguaglio monetario, ovvero provvedere all'esecuzione di ulteriori opere di urbanizzazione, fino alla concorrenza dell'importo relativo agli oneri di urbanizzazione dovuti.

La contabilizzazione del valore ultimo delle opere realizzate ed il relativo scomputo rispetto agli oneri di urbanizzazione dovuti, avverrà in base ai criteri riportati al successivo articolo 4.

Il costo di costruzione sarà integralmente corrisposto al Comune dai Soggetti Attuatori al momento del ritiro del permesso di costruire relativo alla realizzazione delle opere di interesse privato.

I Soggetti Attuatori assumono altresì a proprio carico la progettazione di dettaglio delle opere di urbanizzazione.

Gli Lo-stessi dovranno osservare il disposto dell'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

Art 3 - Regime giuridico dei suoli

Dati Catastali:

Destinazione urbanistica:

Provenienza:

Le spese dei rogiti relativi alla cessione gratuita di aree a favore del Comune sono poste a carico dei Soggetti Attuatori.

Art. 4 - Modi e tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione assunte in esecuzione diretta dai Soggetti Attuatori dovranno essere realizzate in osservanza dei progetti di dettaglio messi a punto secondo le indicazioni formulate dal competente Settore Servizi Tecnici e Lavori Pubblici.

La computazione e contabilizzazione del valore delle opere effettivamente realizzate ed il relativo scomputo rispetto agli oneri di urbanizzazione dovuti, avverrà sulla base dell'elenco di riferimento (E.P.R.), approvato con deliberazione G.C. n. 173 del 07/07/2010 ed eventuali successive modifiche e integrazioni. Per le voci in esso non previste potrà essere utilizzato il prezzario della Regione Toscana e, ove anche in esso non presenti, i prezzari di altre Regioni o altri prezzari 'ufficiali', in ogni caso ribassati di una percentuale forfettaria pari al 15%. Ove i prezzi unitari elementari delle singole opere compiute non fossero presenti in prezzari 'ufficiali', i prezzi medesimi dovranno essere formulati in base ad offerte di mercato, acquisite dagli Attuatori, con relativa analisi dei prezzi. Tale analisi dovrà comprendere le voci elementari presenti o nell'elenco prezzi di riferimento (E.P.R.) o negli altri 'prezzari', e, se desunte dagli altri prezzari, ribassate, come detto, del 15%.

Nel caso in cui la Giunta Comunale assuma specifiche disposizioni riguardo al ribasso da applicare per l'utilizzo dei detti prezzari 'ufficiali' i Soggetti Attuatori saranno tenuti al rispetto di tali disposizioni anziché all'applicazione del ribasso forfettario del 15%

Le imprese esecutrici dovranno in ogni caso garantire il rispetto delle norme riguardanti la sicurezza dei cantieri, i contratti collettivi di lavoro nonché la tutela, la protezione, l'assicurazione e l'assistenza dei lavoratori.

Come detto al precedente art. 2, i Soggetti Attuatori effettueranno, a proprie spese, la progettazione di dettaglio delle opere di urbanizzazione.

Il progetto di dettaglio di tali opere sarà presentato al Comune unitamente a quello delle opere di interesse privato. Il Comune provvederà al rilascio del/i permesso/i di costruire relativo/i alle opere di interesse privato una volta che il progetto di dettaglio delle opere di urbanizzazione abbia acquisito il favorevole assenso da parte del Settore Servizi Tecnici e Lavori Pubblici.

Le opere di urbanizzazione saranno poste in esecuzione negli stessi termini fissati nel medesimo titolo abilitativo.

Il Comune si impegna a mettere tempestivamente a disposizione dei Soggetti Attuatori le aree necessarie per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, come meglio precisato al successivo articolo 8.

I Soggetti Attuatori si impegnano a mantenere le opere eseguite in perfetto stato di manutenzione fino alla data di trasferimento delle stesse al Comune, fatto salvo quanto previsto a tale riguardo nel successivo articolo 5 per le opere a verde.

Il Direttore dei Lavori delle opere di urbanizzazione sarà incaricato dal Comune con onere economico posto a carico dei Soggetti Attuatori. Egli svolgerà il proprio incarico nel rispetto delle disposizioni che regolano la direzione, contabilizzazione e il collaudo delle opere pubbliche.

La Direzione dei Lavori dovrà consegnare al/i collaudatore/i la documentazione tecnica di rito relativa alle opere di cui sia prevista la cessione all'Amministrazione Comunale.

I Soggetti Attuatori, in sede di ritiro del permesso di costruire relativo alla realizzazione delle opere di interesse privato produrranno idonea fideiussione a garanzia dell'onorario professionale dovuto al Direttore dei Lavori, come calcolato dal Settore Servizi Tecnici e Lavori Pubblici.

Tale fideiussione dovrà essere rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo (debitamente autorizzato all'esercizio del ramo cauzioni ed operante in Italia); dovrà essere a prima chiamata e senza preventivo obbligo di escussione del debitore principale, con rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile.

Art. 5 - Opere a verde. Realizzazione e manutenzione.

I Soggetti Attuatori dovranno realizzare le opere a verde pubblico nel rispetto del relativo progetto di dettaglio, messo a punto secondo le indicazioni formulate dalla competente U.O. Ambiente e Verde. La realizzazione delle stesse avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nel Regolamento comunale per il Verde Urbano vigente al momento della formazione del titolo abilitativo relativo alle opere di interesse privato, con particolare riferimento:

- all'alta sorveglianza sulle opere a verde;
- alle fideiussioni da produrre al Comune prima della formazione del titolo abilitativo relativo alle opere di interesse privato a garanzia:

- della realizzazione delle opere a verde (garanzia da ricomprendere nella polizza generale riferita a tutte le opere di urbanizzazione);
- dell'attecchimento del 100%" delle alberature;
- di eventuali inadempienze manutentive (di importo pari a quanto computato nel piano di manutenzione);
- dell'onorario dovuto al Dottore Agronomo Forestale, incaricato di stilare relazione di corretta fornitura, regolare esecuzione dell'impianto e di buono stato vegetativo delle piante;
- alla manutenzione e sicurezza delle opere medesime fino alla data del relativo trasferimento al Comune;
- alle ipotesi di reimpianto/sostituzione di alberi;
- al collaudo tecnico amministrativo.

Si precisa che, stante quanto disposto con deliberazione C.C. n. del, il collaudo delle opere a verde potrà intervenire anche successivamente al rilascio del certificato di collaudo tecnico - amministrativo delle altre opere di urbanizzazione.

Le garanzie fideiussorie dovranno essere a prima chiamata e senza preventivo obbligo di escussione del debitore principale, con rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile. Dovranno altresì essere rilasciate da primario istituto bancario o assicurativo (debitamente autorizzato all'esercizio del ramo cauzioni ed operante in Italia).

Il Dottore Agronomo che eseguirà il collaudo delle opere a verde verrà nominato dal Comune (Settore Servizi Tecnici e Lavori Pubblici), con onere a carico dei Soggetti Attuatori. Questi ultimi si obbligano a corrispondere l'importo relativo all'onorario del collaudatore mediante versamento del relativo importo presso la Tesoreria Comunale, entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Comune.

Le opere realizzate saranno trasferite in proprietà al Comune unitamente alle aree sulle quali esse insistono ad avvenuta conclusione del periodo manutentivo a carico del Soggetto Attuatore.

Art. 6 - Modalità di attuazione degli interventi edificatori privati

Il rilascio del/i permesso/i di costruire relativo/i agli interventi di interesse privato previsti dal Progetto Unitario sarà subordinato, come detto, all'intervenuta acquisizione del favorevole assenso del Settore Servizi Tecnici e Lavori Pubblici sul del progetto di dettaglio delle opere di urbanizzazione dallo stesso previste.

L'intervento dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme del Piano Operativo, del Progetto Unitario e del relativo titolo abilitativo.

Il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativi agli interventi edilizi privati saranno determinati in applicazione delle tabelle comunali vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire.

Il costo di costruzione sarà versato dal Soggetti Attuatori al momento del ritiro del permesso di costruire.

Dagli oneri di urbanizzazione dovuti saranno scomputati - come detto - gli importi relativi all'esecuzione delle opere di urbanizzazione poste a carico dei Soggetti Attuatori, fatti salvi gli eventuali conguagli a consuntivo, tenuto conto del valore effettivo delle opere realizzate, risultante dalla contabilità definitiva a seguito di certificato di collaudo.

Art. 7 - Impegni dei Soggetti Attuatori

Con la stipula della presente convenzione i Soggetti Attuatori si impegnano:

- a progettare a livello di dettaglio le opere di urbanizzazione interne ed esterne al perimetro dell'Area di Riqualificazione RQ 08b;
- a realizzare, a scomputo/parziale scomputo [inserire l'opzione corretta tenuto conto del costo presunto di realizzazione delle opere di urbanizzazione risultante dal relativo progetto di dettaglio] degli oneri di urbanizzazione dovuti, le opere di urbanizzazione previste dal Progetto Unitario;
- a sostenere i costi relativi agli onorari del Direttore dei Lavori e dei Collaudatori delle opere di urbanizzazione;
- ad osservare il disposto dell'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'esecuzione dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione in regime di scomputo degli oneri dovuti;
- a sostenere i costi per l'acquisizione dei pareri e nulla osta necessari alla realizzazione delle opere poste a loro carico;
- ad eseguire, a propria cura e spese, su tutti i terreni oggetto degli interventi (ivi compresi i lotti edificabili), le eventuali operazioni di bonifica ambientale;
- ad eseguire, a propria cura e spese, le indagini per l'individuazione di eventuali ordigni bellici sulle aree interessate da opere di scavo (sia per interventi di interesse pubblico che privato) e, ove necessario, le conseguenti operazioni di disattivazione;
- a far eseguire a propria cura e spese le verifiche correlate all'interesse archeologico delle aree oggetto di intervento;
- ad effettuare a loro cura e spese tutti i necessari frazionamenti catastali per la prevista cessione delle aree di loro proprietà al Comune;
- a sostenere le spese dei rogiti relativi alla cessione gratuita di aree al Comune.

Art. 8 - Impegni del Comune

II Comune si impegna a :

- ad espletare con sollecitudine gli adempimenti tecnici connessi al rilascio dei titoli abilitativi e relative eventuali varianti necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal Progetto Unitario o ad esso correlati;
- a mettere a disposizione a titolo gratuito le aree di proprietà comunale interessate dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione;

Art. 9 - Cantierizzazione

Ove necessario, i Soggetti Attuatori, prima dell'inizio dei lavori, dovranno presentare un cronoprogramma relativo alle principali categorie di interventi, nel quale sia prevista l'esecuzione coordinata delle opere di interesse privato e delle opere di urbanizzazione, comprensivo di un elaborato che individui graficamente le aree interessate.

I Soggetti Attuatori dovranno presentare, prima dell'inizio dei lavori, una valutazione preventiva degli effetti ambientali prodotti dalla fase di cantierizzazione, da cui emerga la stima degli impatti e l'individuazione dei rispettivi interventi di mitigazione previsti (attivi e/o passivi), con particolare riferimento alle problematiche da inquinamento acustico e diffusione di polveri; lo studio dovrà riguardare sia l'organizzazione interna del cantiere che la viabilità di servizio, riferendosi pertanto agli impatti prodotti nei confronti dell'abitato dalle lavorazioni e dall'uso di mezzi d'opera.

Si dovranno eventualmente adottare in proposito specifici interventi "attivi" (finalizzati alla riduzione delle emissioni alla fonte) e/o "passivi", atti alla mitigazione dell'impatto acustico ed atmosferico ai ricettori.

In fase di cantierizzazione le imprese esecutrici dovranno comunque garantire il rispetto delle normative attualmente vigenti in materia di inquinamento acustico (L. n. 447/95, DPCM 14.11.1997, L.R. n. 89/98, Piano Comunale di Classificazione Acustica, approvato con deliberazione C.C. n° 47 del 22.03.2005, e relativo Regolamento di attuazione, approvato con deliberazione C.C. n° 93 del 12.07.2005) e di inquinamento atmosferico (D. Lgs. 152/06, Linee Guida ARPAT).

Per quanto concerne l'impatto acustico, qualora si preveda il superamento dei limiti previsti dalle normative vigenti, si dovrà inoltrare a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e secondo le modalità prescritte dal Regolamento Comunale di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica, regolare istanza di deroga temporanea.

Art. 10 - Garanzie per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione

La garanzia fideiussoria relativa all'esecuzione delle opere di urbanizzazione (comprese le opere a verde) assunte in carico dai Soggetti Attuatori sarà dagli stessi prodotta prima del ritiro del permesso di costruire relativo alle opere di interesse privato. La garanzia dovrà essere rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo (debitamente autorizzato all'esercizio del ramo cauzioni ed operante in Italia) e dovrà essere a prima chiamata e senza preventivo obbligo di escussione del debitore principale, con rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile. L'importo della fideiussione, relativo alle opere da eseguire, maggiorate dell'IVA nella misura di legge, verrà desunto dal progetto di dettaglio delle opere di urbanizzazione.

Il Comune potrà procedere, su istanza dei Soggetti Attuatori, a svincoli parziali delle fideiussioni in corso d'opera, a seguito dell'esecuzione di lotti funzionali e funzionanti, previo parere favorevole del collaudatore, per somme non superiori all'80% (ottanta per cento) dell'importo complessivo dei lavori garantiti dalla fideiussione.

Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte con la presente convenzione, il Comune potrà disporre della detta fideiussione, in conformità alla vigente disciplina in materia di lavori pubblici.

Entro sessanta giorni dall'approvazione espressa o tacita, ai sensi di legge, dei collaudi, l'Unità Operativa Edilizia Privata restituirà al Soggetto Attuatore, previo nulla osta rilasciato dal Settore Servizi Tecnici e Lavori Pubblici, la fidejussione consegnata all'Amministrazione Comunale a

garanzia dell'esecuzione delle opere, fermo restando l'accertamento di eventuali obblighi pendenti del Soggetto realizzatore nei confronti del Comune.

Art. 11 - Varianti in corso d'opera.

Le varianti in corso d'opera alle opere di interesse privato, che non incidono sugli elementi prescrittivi e sui contenuti sostanziali del Progetto Unitario sono regolate per legge e, comunque, di competenza degli organismi tecnici e consultivi dell'Amministrazione Comunale.

Le varianti in corso d'opera ai progetti delle opere di urbanizzazione riguardanti modifiche esecutive di dettaglio, nonché le varianti non incidenti sulle caratteristiche tecnico-economiche delle opere stesse, saranno autorizzate direttamente con apposito provvedimento abilitativo, nel rispetto delle procedure di legge, previa acquisizione del parere degli uffici comunali competenti e degli altri pareri o nulla-osta eventualmente necessari.

Laddove la variante al progetto delle opere di urbanizzazione non comporti sostanziali rettifiche al quadro economico definito dalla Convenzione non sarà necessario modificare la convenzione medesima. Nel caso contrario, o in presenza di consistenti variazioni della natura e/o qualità delle opere, dovranno essere preliminarmente apportate, con apposito atto, le dovute modifiche/integrazioni alla convenzione.

Art. 12 - Collaudo, consegna e trasferimento delle opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione saranno sottoposte a collaudo in corso d'opera da parte del/i collaudatore/i incaricato/i dal Comune (Settore Servizi Tecnici e Lavori Pubblici), con onorario a carico dei Soggetti Attuatori, da determinarsi in analogia a quanto previsto per le opere pubbliche. Questi ultimi si obbligano a corrispondere l'importo relativo agli onorari dei collaudatori mediante versamento del relativo importo presso la Tesoreria Comunale, entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Comune.

I Soggetti Attuatori, in sede di ritiro del permesso di costruire relativo alle opere di interesse privato, produrranno idonea fideiussione a garanzia dell'onorario professionale dovuto al/i collaudatore/i, come calcolato dal Settore Servizi Tecnici e Lavori Pubblici.

Tale fideiussione dovrà essere rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo (debitamente autorizzato all'esercizio del ramo cauzioni ed operante in Italia); dovrà essere a prima chiamata e senza preventivo obbligo di escussione del debitore principale, con rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile.

Saranno altresì posti a carico dei Soggetti Attuatori gli eventuali oneri relativi agli incentivi previsti all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la progettazione di opere e lavori pubblici, e delle attività tecnico amministrative ad essa connesse, ove la corresponsione di tali incentivi sia consentita dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

I compiti dei collaudatori consistono in:

- verifiche in corso d'opera e collaudo tecnico-amministrativo di tutti i lavori;
- verifiche in corso d'opera e collaudo delle apparecchiature elettriche ed elettro-meccaniche.

Il collaudo dovrà svolgersi nel rispetto della normativa prevista per il collaudo di opere pubbliche.

I Soggetti Attuatori avranno diritto a presenziare alle operazioni di collaudo ed a formulare eventuali osservazioni.

Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere stradali (comprensive degli spazi a parcheggio pubblico) dovrà essere concluso nei sei mesi successivi all'ultimazione dei lavori. Il collaudo delle opere a verde avverrà al termine del periodo di assistenza, come disciplinato dal Regolamento comunale per il Verde Urbano. La garanzia fideiussoria relativa all'attecchimento delle alberature potrà essere svincolata solo a seguito dell'esito positivo del collaudo delle alberature medesime.

Qualora in sede di collaudo delle opere venissero rilevati difetti e/o difformità rispetto al progetto, i Soggetti Attuatori sono pertanto tenuti ad eliminarli nei modi e tempi fissati dal collaudatore. Trascorso il termine prescritto dal collaudatore senza che i Soggetti Attuatori abbiano provveduto, il Comune avrà diritto di fare eseguire i lavori direttamente, avvalendosi - se del caso - della fideiussione prestata.

Entro 90 giorni dall'approvazione espressa o tacita del collaudo delle opere realizzate, le aree sulle quali le stesse insistono, comprensive delle opere realizzate, saranno cedute gratuitamente al Comune, fatto salvo quanto espressamente previsto per le opere a verde nel precedente art. 5.

L'esito del collaudo darà luogo alla determinazione del valore ultimo delle opere realizzate.

Con la consegna definitiva delle opere realizzate viene trasferito al Comune anche il relativo onere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni responsabilità connessa all'uso delle stesse.

Per le opere a verde si rimanda alla specifica disciplina prevista al precedente articolo 5.

Le opere saranno comunque coperte da garanzia per la durata di due anni a partire dalla data di emissione del certificato di collaudo, ferma restando la garanzia decennale sull'esecuzione (art. 1669 Cod. Civ.).

Art. 13 - Controversie

Qualsiasi controversia tra le parti, relativa all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione, o comunque derivante dalla stessa, è rimessa alla competenza del Foro di Firenze.

Art. 14 - Validità della convenzione

La presente convenzione avrà validità fino al[dieci anni decorrenti dalla data di approvazione del Progetto Unitario, fatte salve eventuali proroghe espressamente disposte dalla legge].

Art. 15- Assunzione e trasferimento degli obblighi

I Soggetti Attuatori si impegnano ad inserire negli eventuali mandati e/o atti di trasferimento a terzi di beni immobili ricadenti entro il perimetro dell'Area di Riqualificazione, clausole pattizie mediante le quali il mandatario e/o l'acquirente assume nei confronti dell'Amministrazione Comunale tutti gli obblighi derivanti dal presente atto, trasmettendo al Comune copia delle relative note di trascrizione. In tali atti gli acquirenti o mandatari dovranno impegnarsi ad inserire le medesime clausole pattizie anche in eventuali ulteriori mandati o atti di vendita dagli stessi posti in essere.

Art. 16 - Spese di stipulazione, registrazione e trascrizione della Convenzione

Le spese di stipulazione del presente atto, ivi comprese quelle per la sua registrazione e trascrizione, fanno carico ai Soggetti privati sottoscrittori.

Ai fini della registrazione si invocano i benefici di cui al D.P.R. 26.04.1986 n° 131.